



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale marittimo di Loano – Albenga

ORDINANZA

(disciplina piano ormeggi)

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Loano-Albenga:

- VISTA** la propria Ordinanza n°07/2024 in data 08.02.2024, con la quale è stato approvato il “Regolamento di sicurezza del porto di Loano” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 54/2024 in data 05.06.2024, con la quale è stato approvato il “Regolamento di sicurezza del porto di Alassio” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la propria Ordinanza n°09/2024 in data 13.02.2024, con la quale è stato approvato il “Regolamento di sicurezza del porto di Andora” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la propria Ordinanza n°91/2015 in data 07.08.2015, con la quale è stato approvato il “Regolamento di sicurezza del porto di Borghetto S.S.” e ss.mm.ii.;
- VISTE** le “Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici” ed. Feb 2002, dell’A.I.P.C.N.;
- VISTE** le Circolari n° 47 Serie I Titolo Demanio Marittimo in data 05 agosto 1996 a firma dell’allora Ministro dei Trasporti e della Navigazione avente ad oggetto: “Direttive per lo sviluppo di strutture al servizio della nautica da diporto e per l’ormeggio delle unità in transito” e prot. n. M_TRA/PORTI/855 in data 23 settembre 2009 della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto: “Infrastrutture al servizio della nautica da diporto e disposizioni per l’ormeggio delle unità in transito”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTA** la Legge 8 Luglio 2003 n° 172 (“disposizioni sulla nautica da diporto e sul turismo nautico”);
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171, relativo al “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE”, come modificato dall’art. 3 c. 7 del cd. “decreto sviluppo” (Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) convertito con la legge 12 luglio 2011, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011);
- VISTO** il decreto 29 luglio 2008, n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri);
- CONSIDERATO** che nei porti di Loano, Alassio, Andora e Borghetto S.S. vi ormeggiano unità per differenti fini (pesca, diporto, allestimento, manutenzione ecc.) e per lo svolgimento di attività varie che potrebbero anche interferire le une con le altre donde risulta necessaria l’emanazione di disposizioni per il regolare e sicuro svolgimento dei sopra evidenziati e diversificati usi del mare e aree banchinate oltre che per l’assolvimento dei compiti di polizia marittima e della navigazione;
- CONSIDERATO** che diverse le strutture portuali risultano assentite in concessione a terzi;
- RITENUTO** di conseguenza necessario, ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, conoscere la situazione degli ormeggi e le caratteristiche delle unità da diporto presenti nei porti di Loano, Alassio, Andora e Borghetto S.S., anche all’interno di aree a mare assentite in concessione, affinché l’Autorità Marittima, titolare di una posizione di garanzia di livello generale sulle attività connesse alla sicurezza della navigazione possa, in caso di necessità, intervenire proficuamente;
- CONSIDERATO** che la disciplina degli accosti e del movimento delle unità nell’ambito portuale attiene a valutazioni di carattere tecnico operativo e di sicurezza della navigazione;

VISTI il Codice della Navigazione ed il Relativo Regolamento per la Navigazione Marittima approvati, rispettivamente, con R.D. 30 marzo 1942 n° 327 e D.P.R. 15 febbraio 1952 n° 328 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 16 e da 62 a 107 CN, nonché gli artt. da 59 a 218 RCN nonché l'art. 104 c. 1 lett. t) e v) del Decreto Legs.vo 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTI gli atti d'Ufficio:

ORDINA **(Articolo 1 - Piani Ormeggi)**

Al fine di snellire e razionalizzare le operazioni di controllo della navigazione e degli accosti all'interno dei porti di Loano, Alassio, Andora e Borghetto S.S., è fatto obbligo ai concessionari o i gestori di pontili/banchine/specchi acquei (virtuali e non) destinati all'attracco di unità navali, di predisporre un "piano degli ormeggi" in conformità ai rispettivi titoli concessori, da sottoporre alla valutazione dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga per i profili di competenza.

Il "piano ormeggi" dovrà prevedere opportuna planimetria sulla quale dovranno essere riportate, altresì, le prescrizioni di cui al regolamento di sicurezza portuale vigente per ciascuno porto per l'area in concessione, il numero dei posti barca e la legenda riguardante le caratteristiche degli stessi, lunghezza, larghezza e pescaggio nonché il numero dei posti al transito.

Tale planimetria dovrà essere allegata al modello di comunicazione secondo il fac-simile in Allegato 1 ed essere completa dei seguenti dati:

1. società/Ente/Persona fisica titolare della concessione demaniale marittima;
2. numero, data ed Ente che ha rilasciato la concessione con relativa data di scadenza;
3. località o zona in cui ricade la concessione con indicati i metri quadrati di area a terra e/o dello specchio acqueo interessato;
4. metri lineari di banchina o pontili utili all'ormeggio;
5. persona responsabile, da contattare sia nei casi di emergenza che per le eventuali esigenze connesse agli ormeggi delle unità nell'ambito della concessione (con recapiti telefonici).

Nel valutare la proposta del "Piano ormeggi" prodotta, l'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga, anche al fine di formulare le prescrizioni ritenute più idonee per la migliore e proficua navigazione nelle acque portuali e sicurezza degli ormeggi medesimi, si riserva l'opportunità di richiedere pareri e/o nulla osta alle Amministrazioni/Enti/Società competenti per la fattispecie in esame.

I concessionari/gestori, dovranno quindi attenersi, nella gestione dei rispettivi posti barca al "Piano ormeggi" prodotto ed alle eventuali prescrizioni che saranno formulate dall'Autorità Marittima.

Nel caso in cui si rendesse necessario, per motivi contingenti, derogare al citato "Piano ormeggi", i concessionari/gestori dovranno avanzare apposita preventiva e motivata istanza alla locale Autorità marittima per il nulla osta di competenza.

Le eventuali successive modifiche al titolo concessorio suscettibili di poter determinare modifiche al "piano ormeggi" in vigore dovranno essere altresì comunicate all'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga. L'Autorità Marittima si riserva comunque di richiedere apposito parere all'Autorità competente, qualora necessario, per stabilire la conformità della proposta del "piano degli ormeggi" presentato alla relativa concessione demaniale marittima e/o agli strumenti di pianificazione vigenti nonché di consultare altre Autorità/Enti in ragione della casistica di volta in volta trattata.

Articolo 2 **(Adempimenti dei concessionari/gestori di strutture per la nautica da diporto)**

I concessionari/gestori di strutture per la nautica da diporto site nell'ambito dei porti di Loano, Alassio, Andora e Borghetto S.S., in regola con gli adempimenti di cui all'articolo precedente, provvederanno a comunicare (mediante il fac-simile in allegato 2) direttamente alla locale Autorità Marittima la situazione delle NAVI ormeggiate nella propria area in concessione e ad aggiornarla.

La suddetta comunicazione dovrà essere inoltrata per il tramite delle locali Autorità Marittime all'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga, anche a mezzo e-mail, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

1. apprestamenti per il diporto con sole finalità ricettive:

Fermo restando l'obbligo di avere sempre disponibile ed aggiornata la situazione delle NAVI presenti all'interno dell'area in concessione, la comunicazione relativa agli assegnatari dei posti barca, potrà essere prodotta anche in forma cumulativa e secondo le modalità che saranno all'uopo impartite. In assenza di successive comunicazioni, sarà considerata valida ed aggiornata l'ultima di queste prodotta.

2. unità che devono effettuare lavori presso le aree portuali a ciò deputate.

In questo caso, la comunicazione dovrà essere prodotta dal concessionario/gestore nel rispetto della seguente tempistica:

- con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto spostamento, arrivo e/o partenza di una unità (se previsto in giorni feriali);
- con almeno 48 ore di anticipo rispetto al previsto spostamento, arrivo e/o partenza di una unità (se previsto in giorni festivi).

In assenza di comunicazioni, sarà considerata valida ed aggiornata l'ultima situazione prodotta. La comunicazione effettuata dal concessionario/gestore non esonera dalle relative incombenze i soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs.vo 272/99.

Per entrambe le casistiche sopra individuate, il concessionario/gestore o in subordine il responsabile degli ormeggi indicato, dovrà essere comunque in grado di esibire, in qualsiasi circostanza (24 ore su 24), ed a semplice richiesta anche verbale dell'Autorità Marittima, la situazione degli ormeggi aggiornata.

Le comunicazioni di cui al presente articolo, non esonerano comunque il comando di bordo/armatore/proprietario/utilizzatore dell'unità dai rispettivi adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile al caso di specie (notifica modulo rifiuti, comunicazione preventiva all'arrivo, pratica di arrivo e/o di partenza ecc.).

Articolo 3 (Sanzioni)

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti a norma di Legge nonché ritenuti responsabili, civilmente e/o penalmente, dei danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dalla eventuale inosservanza delle disposizioni promananti del presente provvedimento.

Articolo 4 (Pubblicità)

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che verrà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo di Loano - Albenga e la cui diffusione sarà altresì assicurata mediante inserimento nella pagina "Ordinanze ed Avvisi" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi

La presente ordinanza entra in vigore alla data di pubblicazione, abrogando ed integrando ogni diversa disposizione in contrasto ovvero antecedente e disciplinante la medesima attività contemplata nel presente provvedimento ordinatorio.

Loano (SV).

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandro VENUTO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ALESSANDRO VENUTO

In Data/On Date:
martedì 23 luglio 2024 10:29:53

COMUNICAZIONE RELATIVA AL PIANO DEGLI ORMEGGI

(Art. 1 dell'ordinanza n.74/2024 in data 23.07.2024 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga)

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____
in Via/P.zza _____ n. _____ Tel. _____

(da compilare in caso di Società/Enti/Persone giuridiche)

in qualità di Titolare/Legale rappresentate/Presidente della _____
con sede a _____ in Via/Piazza _____ n. _____
Tel. _____ cell. _____ Fax. _____ e-mail _____

COMUNICA

di essere titolare/gestore (barrare voce che non interessa) della concessione demaniale marittima n. _____
rilasciata da _____ in data _____ valida fino
al _____ al fine di mantenere presso il porto di _____ un'area di
complessivi metri quadrati _____ di cui metri quadrati _____ di area a terra e metri
quadrati _____ di specchio acqueo e/o pontili ovvero _____
I metri lineari di banchina o pontili utili per l'ormeggio delle unità da diporto nell'area in concessione sono:

Il responsabile da contattare per l'ormeggio è il:

Sig. _____
Telefono sede _____
Telefono cellulare _____

Il responsabile da contattare in caso di emergenza è il:

Sig. _____
Telefono sede _____
Telefono cellulare _____

Ai fini dell'approvazione del piano ormeggi proposto, si acclude alla presente:

1. Planimetria (piano ormeggi) dell'area in concessione riportante:
 - tutti i posti di ormeggio con le relative caratteristiche (lunghezza fuori tutto, larghezza, pescaggio massimi) delle unità da diporto che è possibile ormeggiare;
 - i posti d'ormeggio riservati alle unità in transito con le rispettive caratteristiche (lunghezza, larghezza e pescaggio massimi consentiti);
 - (altra documentazione ritenuta utile) _____

Dichiaro infine di aver preso visione e conoscere le disposizioni della vigente ordinanza di sicurezza portuale emanata dall'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga come successivamente modificata/integrata e di impegnarmi a comunicare ogni eventuale futura variazione al titolo concessorio ai fini del successivo adeguamento del piano degli ormeggi.

_____, _____
(luogo) (data)

FIRMA (leggibile per esteso)

Del concessionario/gestore

FIRMA (leggibile per esteso)

Dei responsabili

I sottoscritti sono informati, ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art.7 D.lgs.196/2003, acconsentono al trattamento dei loro dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE DEGLI ORMEGGI AI SENSI DELL'ART. 2 DELL'ORDINANZA N.74/2024 IN DATA 23.07.2024 DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LOANO-ALBENGA.

Eseguita da: _____
(generalità del concessionario)

Nome unità: _____

Tipo (barrare casella) ☐ Nave ☐ altro ----- ☐ Commerciale ☐ *Pleasure* ☐ altro _____

☐ ai lavori ☐ non ai lavori ☐ in armamento ☐ in disarmo (indicare generalità e recapito del custode/personale per le manovre _____)

Bandiera: _____

Numero IMO: _____

Nome del comandante: _____ recapito tel: _____

Resp. Ormeaggio/guardianaggio: _____ recapito tel _____

Porto di provenienza: _____

Data di previsto arrivo: _____

Unità in transito (barrare casella) : ☐ sì ☐ no

Data di prevista partenza e porto di destinazione: _____

Assicurazione R.C. stipulata con _____ valida fino al _____

Assicurazione sul carburante per danni da inquinamento (Certificate of insurance of the other financial security in respect of civil liability for bunker of pollution damage) per le unità superiori a 1000 tsl. _____

ISPS Form superiore alle 500 tonnellate (Ship pre-arrival security information form) _____

Agente marittimo: _____

Stazza lorda: _____

Stazza netta: _____

Lunghezza fuori tutto: _____

Larghezza max: _____

Pescaggio max: _____

Posizione della nave in porto/banchina: _____

Equipaggio nr.: _____

Passeggeri nr.: _____

Il concessionario/gestore

(per esteso e leggibile)